



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

24 dicembre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 24 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza tramite cisco webex, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 21 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 1 "Torino città"

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive.

ATTO N. DEL_CONS 64

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;
- con Deliberazione Consiliare n. 8 del 8/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati, oggetto di successive variazioni;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n.45 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, oggetto di successive variazioni;

### **Rilevato che:**

- i debiti fuori bilancio sono da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- nelle casistiche contemplate al comma uno dello stesso articolo rientrano le sentenze esecutive (punto a);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### **Rilevato che:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.

11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

**Constatato che,**

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

**Preso atto che,**

è stata notificata a questo Ente la Sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Torino n. 1120-20 del 13.11.2020, n. causa 1696/19 RG promossa da Pop Florin Daniel e Gughì Violeta, n° rep. 1217/20, pronunciata dal Giudice di Corte d'Appello del Tribunale di Torino per complessivi euro 16.960,06 relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino (allegato A - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

Maggiori dettagli inerenti il solo iter processuale della causa sono esplicitati nell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Assicurazioni, n 00093778 del 11/12/2020 (allegato B - alla presente

deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

L'importo posto a carico della Città metropolitana nel dispositivo della Sentenza trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo stanziamento per eventi di tale genere.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 46 del 16 dicembre 2020

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare il 17 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 16.960,06, come da parcelle depositate agli atti del presente provvedimento. Riferimento Sentenza:
  - n. 1120/2020 del 13/11/2020, depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia in materia di circolazione stradale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 7

Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco

Astenuti 5

Carena - Castello - Grippo - Martano - Montà

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 12

Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - Castello - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino



## RELAZIONE

**Debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma a) del Dlgs 267/2000 e s.m.i. – SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D'APPELLO DEL TRIBUNALE DI TORINO n. 1120-20 del 13.11.2020 (causa 1696/19 RG – controversia su danni da circolazione stradale)**

### MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:

La materia del contendere ha come oggetto il demanio stradale metropolitano ed in particolare il sinistro occorso.

Le parti attrici sono i Sig.ri Pop Daniel Florin e Gughii Violeta (proprietaria del veicolo targato DY155DK).

I soggetti succitati inviarono in data 20/12/2013 (n. prot. ricezione 214686) un'apposita istanza di richiesta di risarcimento danni all'Area Patrimonio e Servizi Generali della Provincia di Torino, in particolare la richiesta era inerente a danni subiti dal veicolo succitato e dalla conducente, Sig.ra Gughii Violeta, in conseguenza del fondo stradale ghiacciato sulla strada Provinciale n. 460 al Km 38+750.

Le parti attrici, in data 21/06/2016 fecero notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente. Il Servizio Avvocatura e l'Ufficio Assicurazioni avviarono immediatamente l'iter per nominare il legale designato dal gestore sinistri della CMTO, come da contratto d'appalto di servizi, trasmettendo prontamente allo stesso il Decreto Sindacale di nomina e la Procura alle Liti debitamente firmata dalla Sindaca Metropolitana.

### SINTESI

La Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Torino, citata in oggetto, accoglie parzialmente la richiesta di controparte riconoscendo una concorsualità di responsabilità in capo alla Città Metropolitana del 70%.

La Sentenza in questione è stata notificata in data 4 dicembre 2020.

Il dispositivo della Sentenza condanna l'Ente al pagamento della somma di € 769.983,56 a titolo di risarcimento del danno oltre le spese legali di primo grado, contestualmente, nella medesima sentenza il Giudice condanna l'azienda agricola Coop. Euro Agri 2005 (appaltatrice per lo sgombero neve e servizio antigelo della Città metropolitana), a tenere indenne l'Ente per la parte capitale. Per quanto riguarda, invece, le spese legali di primo grado le stesse sono ripartite tra l'Ente e l'appaltatore. Per l'Ente, nella misura complessiva di Euro 16.960,06 (compensi 14.190,54 + CPA 567,62 + IVA 3.246,80 + spese esenti 1.789,20 – rit. d'Acc. 2.838,10) oltre interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria (attualmente da non riconoscere in quanto non sono

ancora decorsi i termini di pagamento) e di Euro 14.102,40 oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettario spese generali, per l'appaltatore.

L'importo a carico della Città metropolitana è quindi complessivamente pari a 16.960,06 euro che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001), all'uopo stanziato per eventi di tale genere.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione deve far approvare dal Consiglio metropolitano il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie.

Il Dirigente della Direzione  
Finanza e Patrimonio  
Dott. Enrico Miniotti  
*(f.to in digitale)*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**- Sezione Terza Civile -**

riunita in Camera di Consiglio da remoto mediante dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/20, nelle persone dei Signori Magistrati:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dott.sa Ombretta SALVETTI</b> | <b>Presidente</b>           |
| <b>Dott. Antonio RAPELLI</b>     | <b>Consigliere</b>          |
| <b>Dott. Fabrizio APRILE</b>     | <b>Consigliere relatore</b> |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **1696/19** R.G. promossa da:

**GUGHII Violeta e POP Daniel Florin**, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sui figli minori **POP Annamaria Ioana e POP Teodor Florin**, elettivamente domiciliati in Ivrea (TO) presso lo studio dell'Avv. E. Scolari che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. U. G. Capellaro del foro di Ivrea, per procura in atti

**- PARTI APPELLANTI -**

**c o n t r o**

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. S. Penza che la rappresenta e difende per procura in atti

**- PARTE APPELLATA -**

**c o n t r o**

**AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Oglianico (TO) presso lo studio dell'Avv. D. Dematteis che la rappresenta e difende per procura in atti

**- PARTE APPELLATA TERZA CHIAMATA -**

**c o n t r o**



**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Ivrea (TO) presso lo studio dell'Avv. A. Stratta che la rappresenta e difende per procura in atti

**- PARTE APPELLATA TERZA CHIAMATA E APPELLANTE INCIDENTALE -**

Udienza di precisazione delle conclusioni del 2/07/2020 con modalità di trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20, conv. nella l. n. 27/20.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER PARTE APPELLANTE

*"In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 846/2019 pubblicata il 16.09.2019, repert. 1612/2019, resa inter partes nella causa RG 2568/2016, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:  
nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (già PROVINCIA DI TORINO) in persona del suo sindaco metropolitano legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Maria Vittoria 12, in ordine alla causazione del sinistro occorso in data 2.12.2013 alla sig.ra GUGHII VIOLETA e dei conseguenti e in atti descritti danni subiti e subendi dagli attori; dichiarare tenuta e condannare la convenuta CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (già PROVINCIA DI TORINO) in persona del suo sindaco metropolitano legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Maria Vittoria 12, a risarcire all'attrice GUGHII VIOLETA tutti i danni, per i titoli in atti e come sopra analiticamente indicati e specificati, subiti e subendi dall'attrice medesima in conseguenza del sinistro occorso in data 2.12.2013 nella complessiva misura di euro 1.398.797,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo, ovvero nella veriore somma, maggiore o minore, accertanda e liquidanda anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione (conformemente a Cass. civ. SS. UU. del 17.02.1005 n. 1712); dichiarare tenuta e condannare la convenuta CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (già PROVINCIA DI TORINO) in persona del suo sindaco metropolitano legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Maria Vittoria 12, a risarcire all'attore POP DANIEL FLORIN ogni danno non patrimoniale, morale, biologico, alla vita di relazione e per lesione insanabile del*



*rapporto parentale con la propria moglie GUGHII VIOLETA subito e subendo dallo stesso attore in conseguenza del sinistro occorso in data 2.12.2013 alla medesima GUGHII VIOLETA, nella misura di euro di euro 160.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo, ovvero nella veriore somma, maggiore o minore, accertanda e liquidanda anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione (conformemente a Cass. civ. SS. UU. del 17.02.1005 n. 1712); dichiarare tenuta e condannare la convenuta CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (già PROVINCIA DI TORINO) in persona del suo sindaco metropolitano legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Maria Vittoria 12, a risarcire a ciascuno degli attori POP ANNAMARIA IOANA e POP TEODOR FLORIN ogni danno non patrimoniale, morale, biologico, alla vita di relazione e per lesione insanabile del rapporto parentale con la loro madre GUGHII VIOLETA patito dagli stessi attori in conseguenza del sinistro occorso in data 2.12.2013 alla medesima GUGHII VIOLETA, nella misura di euro 160.000,00 per l'attrice POP ANNAMARIA IOANA e di euro 160.000,00 per l'attore POP TEODOR FLORIN, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle predette somme rivalutate dalla data del sinistro al saldo, ovvero nelle veriori somme, maggiori o minori, accertande e liquidande anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione (conformemente a Cass. civ. SS. UU. Del 17.02.1005 n. 1712); in relazione alle difese delle controparti, in via preliminare e nel merito: respingere l'eccezione preliminare, proposta da CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, di inammissibilità dell'appello principale, e ciò in quanto l'appello principale contiene le indicazioni di cui all'art. 342 cpc, e, in particolare, contiene "la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze", come precisato anche da cass. SU 16.11.2017 n. 27199; e, in ogni caso, rimane ferma "la permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello" (cass. SU citata); accertare, dichiarare e dare atto che, come affermato da CITTA' METROPOLITANA DI TORINO all'udienza delli 20.02.2020, le difese della CITTA' METROPOLITANA medesima non costituiscono appello incidentale;*



*in subordine, anche dato atto della dichiarazione di cui sopra, accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da CITTA' METROPOLITANA DI TORINO per difetto di indicazione degli specifici motivi di impugnazione ex art. 342 cpc e in quanto "la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado non emerge in maniera non equivoca dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato", come è invece necessario (cass. 01.07.2004 n.12005; cass. 31.07.87 n.6633); accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI per difetto di indicazione degli specifici motivi di impugnazione ex art. 342 cpc e in quanto "la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado non emerge in maniera non equivoca dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato", come è invece necessario (cass. 01.07.2004 n.12005; cass. 31.07.87 n.6633);*

*in subordine, respingere qualsivoglia appello incidentale ritenuto, in denegata ipotesi, esistente, ammissibile e proposto da qualsiasi delle controparti contro gli appellanti principali, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi già espressi nella memoria GUGHII – POP delli 23.07.19 di replica alle conclusionali nel giudizio di primo grado; nonché per i motivi esposti nell'atto di appello principale e nella comparsa conclusionale e nelle memorie ex art. 183 del primo grado; in ogni caso, respingere, per gli stessi motivi e richiamati gli stessi atti, ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione proposta da ciascuna delle controparti contro gli appellanti principali;*

*in via istruttoria: richiedere, in forza dell'art. 213 cpc, alla pubblica amministrazione, nella fattispecie all'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – sede di Ivrea e/o di Torino, informazioni scritte di conferma e attestazione dei seguenti fatti: la sig.ra GUGHII VIOLETA Codice Fiscale: GGHVLT85T65Z129F, nata a Macin (Romania) il 25.12.1985, residente in Candia Canavese (TO) via Castiglione 3, non percepisce indennità di accompagnamento erogata dall'INPS; la medesima sig.ra GUGHII VIOLETA non ha mai percepito, neppure in passato e fino a tutt'oggi, indennità di accompagnamento erogata dall'INPS; ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze, premesse da "vero che":*



*“a) la sig.ra GUGHII VIOLETA Codice Fiscale: GGHVLT85T65Z129F, nata a Macin (Romania) il 25.12.1985, residente in Candia Canavese (TO) via Castiglione 3, non percepisce indennità di accompagnamento erogata dall’INPS;*

*b) la medesima sig.ra GUGHII VIOLETA non ha mai percepito, neppure in passato e fino a tutt’oggi, indennità di accompagnamento erogata dall’INPS”;*

*si indicano a testi: il direttore della sede INPS di Ivrea, presso la sede INPS in Ivrea piazza Lamarmora 15, e il direttore della sede INPS di Torino, presso la sede INPS in Torino Via XX Settembre 34;*

*respingere le istanze istruttorie proposte da SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per tutti i motivi già espressi nella memoria GUGHII – POP del 23.07.19 di replica alle conclusionali nel giudizio di primo grado, nonché per i motivi esposti nell’atto di appello principale e nella comparsa conclusionale del primo grado; per la denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia delle istanze istruttorie proposte da REALE MUTUA, gli appellanti in via principale richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in primo grado nell’atto di citazione, nella memoria ex art.183 co.6 n.2 delli 09.10.2017 e nella memoria ex art. 183 co.6 n.3 delli 28.10.2017. in ogni caso: con vittoria integrale delle spese e degli onorari di lite di primo e secondo grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.*

PER CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

*“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: preliminarmente, accertata e dichiarata l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello proposto da Violeta Gughii, Daniel Florin Pop, personalmente e per i figli minorenni Annamaria Ioanna Pop e Teodor Florin Pop, in mancanza degli specifici motivi di impugnazione di cui all’art. 342 c.p.c., per l’effetto respingerlo con sentenza ex art. 352 c.p.c., confermando la sentenza di I grado;*

*nel merito in via principale, nella denegata ipotesi contraria di ammissibilità dell’appello, accertato e dichiarato che l’incidente stradale per cui è causa è avvenuto per esclusivo fatto e colpa della sig.ra Violeta Gughii, accertato e dichiarato altresì che la Città Metropolitana di Torino è carente legittimazione passiva sostanziale perché, con la stipula del contratto di appalto per la manutenzione*





*invernale della S.P. 460, ove è avvenuto l'incidente, il potere di controllo e disposizione di quest'ultima è passato in capo alla coop. Euro Agri 2005, per l'effetto respingere le domande tutte rivolte direttamente e/o indirettamente nei confronti della Città Metropolitana di Torino, perché infondate in fatto ed in diritto;*

*nel merito, ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria in cui non dovesse essere ritenuta la responsabilità esclusiva della sig.ra Gughii nella legittimazione passiva della Città Metropolitana di Torino, confermare la decisione del Tribunale di Ivrea, nel merito, ma in estremo subordine, nella ancor più denegata ipotesi in cui, trovato accoglimento l'appello di Violeta Gughii e Daniel Florin Pop, personalmente e per i figli minorenni Annamaria Ioanna Pop e Teodor Florin Pop, sempre fermo il concorso di colpa della stessa Violeta Gughii nella causazione dell'incidente de quo ai fini del calcolo del risarcimento integrativo, ed ove non dovesse seguire la condanna diretta della Cooperativa in qualità di responsabile ma la conferma della condanna della Città Metropolitana di Torino, confermare allora la condanna della soc. coop. Euro-Agri 2005 (e con essa la s.p.a. Reale Mutua chiamata ex art. 2900 cod. civ.) a garantire e manlevare la Città Metropolitana di Torino per tutto quanto la stessa dovrà pagare in favore degli attori, quale responsabile esclusiva e/o gradata (in forma solidale e/o parziale), a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non (effettivamente dovuti perché connessi col sinistro de quo, al netto di quanto già eventualmente percepito a titolo risarcitorio anche da enti terzi ed in misura inversamente proporzionale alla responsabilità della sig.ra Violeta Gughii) ed a titolo di rimborso delle spese processuali;*

*in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie dell'appellante principale e dell'appellante incidentale per tutti i motivi espressi in appello con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. I grado di giudizio”.*

PER AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito: respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto sia in diritto e per l'effetto*

*confermare in toto l'impugnata sentenza. Con il favore di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge (da rifondersi da parte della Società Reale Mutua di*



Assicurazioni S.p.A.)”.

PER SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

*“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, in accoglimento del presente appello incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, anche mediante rimessione e/o rinvio al giudice del primo grado, così provvedere:*

*in via principale. Rigettare l’appello proposto dai signori Violeta Gughii e Daniel Florin Pop, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Annamaria Ioana Pop e Teodor Florin Pop, contro l’impugnata sentenza, poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.*

*In via incidentale. In parziale riforma e/o annullamento della sentenza n. 846/2019, pronunciata, in data 12 settembre 2019, dal Tribunale di Ivrea, nella persona del giudice monocratico Dott. Augusto Salustri, pubblicata in data 16 settembre 2019, Repert. N. 1612/2019 del 16 settembre 2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge.*

*In via preliminare. Accertata l’inoperatività della polizza assicurativa “Azienda Industriale e Artigiana” n. 165/03/8888, stipulata dalla Società Agricola Coop. Euro Agri 2005 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni per i motivi tutti esposti in atti, assolvere la Società Reale Mutua di Assicurazioni, terza chiamata, da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti che esuli o sia esclusa dall’oggetto del contratto di assicurazione o dalle norme di legge che lo regolano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con conseguente condanna delle parti appellanti e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro.*

*In via ulteriormente preliminare. Accertato l’inadempimento ex articolo 3.1 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa “Azienda Industriale e Artigiana” n. 165/03/8888, da parte del Contraente, per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi del suddetto articolo delle Condizioni di Assicurazione ed ex art. 1915 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con*



*conseguente condanna delle parti appellanti e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro.*

*In via ulteriormente preliminare. Accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità della domanda di garanzia e manleva svolta dalla Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005 in virtù di altra polizza n. 8887, stipulata dal sig. Maurilio Vota, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio nei confronti della suddetta domanda nuova svolta dalla Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con conseguente condanna delle parti appellanti e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro.*

*In via istruttoria. Acquisire il fascicolo d'Ufficio con R.G. n. 2568/2016 relativo al giudizio di primo grado presso il Tribunale di Ivrea, Dott. Augusto Salustri. A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, ammettere prova per interrogatorio formale degli attori/appellanti (sui capi dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 10 ottobre 2017, dal n. 1 al n. 62 compresi, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso "Vero che") e del Sindaco metropolitano "pro tempore" della Città Metropolitana di Torino (sui capi dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 10 ottobre 2017, dal n. 1 al n. 62 compresi, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso "Vero che") e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 10 ottobre 2017, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso "Vero che", con testi i signori: V.B. Massimo Vitaloni, c/o Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Compagnia Carabinieri Ivrea (TO), Nucleo Operativo e Radiomobile, Via Pavone n. 22 - 10010 Ivrea (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; C.re Sc. Mirko Cesari, c/o Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Compagnia Carabinieri Ivrea (TO), Nucleo Operativo e Radiomobile, Via Pavone n. 22 - 10010 Ivrea (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Comandante Lgt. Gian Piero Bonatto, c/o Legione*





*Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Compagnia Carabinieri Ivrea (TO), Via Pavone n. 22 - 10010 Ivrea (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Comandante Mar. Ca. Davide Spinelli, c/o Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Compagnia Carabinieri Ivrea (TO), Via Pavone n. 22 - 10010 Ivrea (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Mar. Ca. Francesco Velli, c/o Procura della Repubblica di Ivrea, Sezione Polizia Giudiziaria, Aliquota Carabinieri, Via Cesare Pavese n. 4 - 10015 Ivrea (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Sansoè Luca, residente in Forno Canavese (TO), Frazione Chiagnotti n. 23: sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Dott. Ing. Sandra Beltramo, c/o Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità della 75 - 10131 Torino: sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Monville Pier Carlo Domenico, residente in Castellamonte (TO), Frazione Filia n. 113/1: sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; perito Gabriella Bianchi, c/o Progea S.r.l., Corso Palestro n. 5 - 10122 Torino: sui capi dal n. 1 al n. 71 compresi; perito Alberto Quaglino, c/o Progea S.r.l., Corso Palestro n. 5 - 10122 Torino: sui capi dal n. 1 al n. 71 compresi; Ass. Giuseppe Maddalena, c/o Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Torino, Comando Stazione di Pont Canavese (TO), Via Frassinetto n. 22 - 10085 Pont Canavese (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Ags. Stefano Brogliatto, c/o Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Torino, Comando Stazione di Pont Canavese (TO), Via Frassinetto n. 22 - 10085 Pont Canavese (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Ag. Francesco Baiano, c/o Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Torino, Comando Stazione di Pont Canavese (TO), Via Frassinetto n. 22 - 10085 Pont Canavese (TO): sui capi dal n. 1 al n. 62 compresi; Dott.ssa Raffaella Rosate, Corso Massimo d'Azeglio n. 55 - 10126 Torino: sui capi nn. 21, 22, 56, 57, 62 e 72; Dott.ssa Addolorata Preite, c/o Società Reale Mutua di Assicurazioni, Sinistri Complessi/RCG, Via Corte d'Appello n. 11 - 10122 Torino: sui capi dal n. 63 al n. 71 compresi e sul capo n. 73.*

*A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, ammettere la Società Reale Mutua di Assicurazioni alla prova contraria su tutti i capi di prova avversari dedotti e deducendi, eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati al punto A. A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, convocare a chiarimenti il c.t.u., Dott.ssa Angela Cianflone, non avendo lo stesso specificato, come richiesto dal c.t.p.,*



*Dott.ssa Lucia Chesò, il dettaglio valutativo differenziale. A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, disporre l'acquisizione o ordinare l'esibizione, ai sensi degli articoli 210/213 c.p.c., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea dei fascicoli integrali del procedimento penale n. 2014/29 R.G. mod. 21 bis Ignoti e del procedimento penale n. 17/06454 R.G. Mod. 44 (n. 1264/13 mod. 45). A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, disporre a carico degli enti previdenziali INAIL/INPS, ai sensi degli articoli 210/213 c.p.c., la produzione in giudizio di copia dell'intero fascicolo relativo alla posizione di infortunio, assicurativa e previdenziale della sig.ra Violeta Gughii del 2 dicembre 2013, comprensiva delle valutazioni medico-legali effettuate e degli indennizzi e pensioni erogate e/o da erogarsi. A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, disporre l'acquisizione o ordinare l'esibizione, ai sensi degli articoli 210/213 c.p.c., alla sig.ra Violeta Gughii e/o alla struttura sanitaria, denominata "Soggiorno per Anziani Villa Nerina", sita in Sparone (TO), Via San Pietro n. 6, degli orari di lavori della sig.ra Violeta Gughii del 2 dicembre 2013. A parziale revoca dell'ordinanza del 4 febbraio 2019, ammettere tutte le istanze istruttorie e accogliere tutte le opposizioni di cui alla memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 30 ottobre 2017, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché accogliere tutte le opposizioni formulate nei verbali d'udienza.*

*Nel merito. In via principale. Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate. In ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005 rispetto alla Città Metropolitana di Torino (custode, quest'ultima, e unico soggetto munito del generale potere di controllo sulla strada in cui si è verificato il sinistro stradale oggetto di giudizio) e, di conseguenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società Reale Mutua di Assicurazioni e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con conseguente condanna delle parti appellanti*



*e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro.*

*In via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande ex adverso proposte, accertato e dichiarato il concorso di colpa della sig.ra Violeta Gughii nella causazione del sinistro stradale de quo, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005 rispetto alla Città Metropolitana di Torino (custode, quest'ultima, e unico soggetto munito del generale potere di controllo sulla strada in cui si è verificato il sinistro stradale oggetto di giudizio) e di conseguenza accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Società Reale Mutua di Assicurazioni, per l'effetto condannare la Città Metropolitana di Torino tenuta a corrispondere agli attori/appellanti, tenuto conto del concorso di colpa della sig.ra Violeta Gughii nella causazione del sinistro stradale de quo, solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio, detraendo dagli importi da versare alla sig.ra Violeta Gughii quanto già versato e da versarsi dagli enti previdenziali alla medesima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con conseguente condanna delle parti appellanti e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro.*

*In via ulteriormente subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande ex adverso proposte e di condanna di questa compagnia assicuratrice, terza chiamata, accertato e dichiarato il concorso di colpa della sig.ra Violeta Gughii nella causazione del sinistro stradale de quo, dichiarare la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a corrispondere, nei limiti del grado di responsabilità eventualmente accertato in capo all'assicurata e per la quota di pertinenza dell'assicurata stessa in caso di responsabilità solidale della medesima con altri soggetti, solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio ed, in ogni caso, tenuto conto delle garanzie previste dalla polizza assicurativa "Azienda Industriale e Artigiana" n. 165/03/8888, stipulata dalla Società Agricola Coop. Euro Agri 2005, degli eventuali scoperti, delle franchigie, del massimo risarcimento e dei*



*limiti al risarcimento e, comunque, entro i massimali in base alle garanzie previste dalla suddetta polizza assicurativa stipulata dalla Società Agricola Coop. Euro Agri 2005 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, detraendo dagli importi da versare alla sig.ra Violeta Gughii quanto già versato e da versarsi dagli enti previdenziali alla medesima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e delle spese delle C.T.U., con conseguente condanna delle parti appellanti e appellate a restituire alla Società Reale Mutua di Assicurazioni gli importi percepiti in virtù della sentenza impugnata e condanna al rimborso delle spese delle C.T.U. e della tassa di registro”.*

**Oggetto:** responsabilità civile.

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto d'appello ritualmente notificato, GUGHII Violeta e POP Daniel Florin (in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sui due figli minori) impugnavano la sentenza n. 846/19 del Tribunale di Ivrea in data 12-16/09/2019, che, in parziale accoglimento della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c. contro la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, aveva riconosciuto all'attrice la sola somma di € 193.715,66 (oltre ad accessori e spese) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (pretesi invece nell'importo di € 2.363.206,82) in conseguenza del sinistro stradale occorso alle ore 5.30 del 2/12/2013 allorché, percorrendo alla guida della propria autovettura "VW Golf", targata DY155DK, in località Borgata Lantigliera nel territorio del Comune di Pont Canavese (TO) la S.P. 460 "del Gran Paradiso" in direzione Ceresole, al km 38+750 perdeva il controllo dell'automezzo a causa del fondo ghiacciato, andando violentemente a collidere contro un caseggiato e riportando gravissime lesioni personali. Gli appellanti, in particolare, lamentavano che il primo Giudice aveva:

- accertato il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% sull'assunto, erroneo, che ella stesse procedendo a velocità superiore al limite dei 50 km/h vigente su tale tratto di strada e montasse pneumatici invernali nelle sole ruote motrici anteriori, nonostante risultassero dalla c.t.u. cinematica dell'ing. Di Bisceglie Giuseppe e dai chiarimenti scritti e orali da questo forniti l'irrelevanza causale della velocità dell'automezzo (comunque non superiore ai



50% km/h) e l'insussistenza di alcun obbligo riguardante il montaggio delle gomme invernali anche nel treno posteriore;

- valutato la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 10%, nonostante l'eccezionale gravità delle lesioni e la loro ricaduta pregiudizievole sulla vita quotidiana e familiare dell'attrice (come accertato dalla c.t.u. medico-legale della dott.sa Cianflone Angela) rendessero congruo l'incremento del 25%;
- liquidato il risarcimento relativo al danno permanente futuro (corrispondente al costo per l'assistenza continuativa da parte di una badante) in € 383.632,81, anziché nell'importo corretto di € 516.617,53, in conseguenza dell'erronea applicazione del coefficiente di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403/22;
- sottratto indebitamente dall'importo di tale pregiudizio la componente patrimoniale della rendita riconosciuta all'attrice dall'I.n.a.i.l. (essendosi trattato di infortunio *in itinere*), nonostante la non omogeneità delle due poste risarcitorie;
- commesso ultrapetizione sottraendo d'ufficio dal suddetto risarcimento la somma di € 108.864,46 corrispondente all'importo attualizzato dell'indennità di accompagnamento, nonostante la questione non fosse mai stata sollevata da nessuna delle parti e la danneggiata non avesse mai beneficiato di tale provvidenza;
- compensato immotivatamente nella misura di un mezzo le spese di lite, applicando solo parzialmente l'aumento ex art. 4, co. 2, d.m. n. 55/14 per la pluralità di parti.

Si costituiva la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, ribadendo la carenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. nel sinistro di causa (posto che la manutenzione e il servizio antighiaccio della S.P. 460 erano stati appaltati all'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005, condannata in garanzia dal primo Giudice) e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.

Si costituiva l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 ribadendo la carenza di prova della presenza di ghiaccio sulla strada teatro del sinistro e la responsabilità





esclusiva della danneggiata nella causazione dell'incidente, e chiedendo la conferma della sentenza nella parte in cui la propria compagnia assicuratrice (citata in garanzia) era stata condannata a rimborsarle quanto dovuto in manleva all'ente metropolitano in conseguenza del parziale accoglimento della domanda attorea.

Si costituiva la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via d'appello incidentale, la riforma della prima sentenza laddove aveva ritenuto che:

- l'incidente stradale fosse avvenuto a causa del ghiaccio formatosi sul fondo stradale, nonostante ciò non fosse stato provato con certezza da parte attrice e non fosse emerso neppure all'esito della c.t.u. cinematica;
- la danneggiata avesse concorso solo nella misura del 50% nella causazione del sinistro, nonostante la sua esclusiva responsabilità per la velocità eccessiva e per la presenza di pneumatici non invernali nel retrotreno;
- la polizza sottoscritta con l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 fosse operativa anche per i danni conseguiti a terzi in conseguenza di inadempimenti contrattuali da parte dell'impresa assicurata (che non aveva debitamente effettuato il servizio antighiaccio nel tratto di strada interessato), nonostante la copertura assicurativa fosse garantita solo per la responsabilità extracontrattuale;
- la prestazione indennitaria fosse dovuta nonostante l'assicurata si fosse dolosamente resa inadempiente agli obblighi contrattuali pattuiti con la propria committente e avesse dato l'avviso del sinistro oltre il termine di tre giorni previsto dalla polizza a pena di decadenza;
- la copertura assicurativa e la conseguente responsabilità manlevatoria si estendessero anche alle spese di lite.

**2.** È infondata la preliminare eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, dato che l'appello specifica sufficientemente i motivi d'impugnazione relativi alla censura delle valutazioni effettuate dal primo Giudice sul materiale probatorio acquisto agli atti di causa.

**3.** Venendo al merito, per ordine logico ed espositivo si ritiene opportuno iniziare trattando dell'infondatezza e dell'inaccogliabilità del primo motivo d'appello incidentale



della SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI relativo alla presunta carenza di prova circa la presenza di ghiaccio sul manto stradale, a cagione del fatale sbandamento dell'autovettura attorea.

**3.1.** Il primo Giudice ha particolarmente valorizzato sul punto la dichiarazione del Vice Brigadiere dei Carabinieri Vitaloni Massimo contenuta nella relazione di servizio del 2/12/2013 *sub* doc. n. 1 di parte attrice – ove il verbalizzante dava atto di avere visivamente riscontrato al momento del sopralluogo (avvenuto alle ore 5.45, ossia ad appena quindici minuti dall'incidente) che «*al suolo, ghiacciato, non erano visibili tracce di frenata*» – e ne ha quindi giustificato l'importanza e la decisività probatoria non solo ragguagliandola alla natura fidefacente *ex art. 2700 c.c.* della relazione di servizio, ma anche (e soprattutto) spiegando che «*A differenti conclusioni non possono condurre le diverse dichiarazioni rese al Corpo Forestale dello Stato dal capo cantoniere, sig. Pier Carlo Domenico Monville né quelle attestate nell'estratto delle Attività della Provincia di Torino, laddove si esclude la presenza di ghiaccio, atteso [...] che tale circostanza è stata riscontrata oltre un'ora dopo il sinistro*» (sentenza, pag. 12; le sottolineature sono dell'estensore).

Premesso che su quest'ultimo profilo motivazionale l'appellante incidentale non si è minimamente soffermato (avendolo del tutto trascurato), in ogni caso è proprio il fatto che quanto dichiarato dal verbalizzante fosse stato da lui verificato quand'erano appena trascorsi quindici minuti dal sinistro a rendere particolarmente attendibile la circostanza e non superabile dagli altri riscontri probatori, posto che:

- a) i Vigili del Fuoco Ferrero Franco e Sansoè Luca, oltre a essere giunti sul luogo del sinistro alle ore 6.05 (ossia trentacinque minuti dopo lo schianto), non hanno affatto escluso che la superficie della strada fosse ghiacciata (avendo ammesso, anzi, di non ricordare «*con precisione come fosse la strada*» e che «*in zona Pont Canavese [...] il manto stradale era gelato*»), e, comunque, hanno confermato che al momento del sopralluogo il fondo stradale era viscido «*cioè se non ghiacciato quantomeno scivoloso a causa del velo d'acqua che si forma sull'asfalto*» (cfr. verb. s.i.t. 17/10/2014 *sub* doc. n. 11); detto altrimenti, i due dichiaranti in nessun punto del verbale hanno negato la presenza di ghiaccio, nulla potendo trarsi di essenzialmente rilevante dal fatto



che essi non avessero avuto difficoltà a reggersi in piedi – circostanza questa eminentemente soggettiva e alquanto verosimilmente collegabile all'intervenuto scioglimento del ghiaccio a causa dell'alba incipiente e del conseguente progressivo aumento della temperatura superficiale del manto stradale;

- b) il capocantoniere Monville Pier Carlo Domenico, per sua stessa ammissione, aveva effettuato il sopralluogo verso le ore 6.45-6.50, quasi due ore dopo l'incidente (verb. s.i.t. 4/08/2014 *sub* doc. n. 12);
- c) quanto riportato sul "Giornale delle Attività" del servizio cantoniero provinciale *sub* doc. n. 13, per le medesime ragioni, è del tutto influente: sia perché l'annotazione «*non gelo neanche al di là della striscia bianca*» replica il contenuto della deposizione del capocantoniere (coerentemente riportando l'ora dell'ispezione, avvenuta, come si è visto, alle ore 6.50), sia perché l'annotazione «*non gelato*» datata 2/12/2013 risulta riferita all'«*incidente sp460 ore 7.00*», ossia a un rilievo effettuato un'ora e mezzo dopo il sinistro;
- d) l'attribuzione della perdita di aderenza dell'autovettura al fatto che questa non montasse le gomme antighiaccio sulle ruote posteriori (secondo quanto si legge nella richiesta di archiviazione del P.M. *sub* n. doc. 3) è il frutto di una mera opinione tecnica, non suffragata, in quel provvedimento, da alcun riscontro oggettivo (tenuto conto del diverso regime probatorio tra il processo penale e quello civile: cfr. Cass. n. 47/17); al contrario, in questa sede civile va senz'altro ribadito e condiviso il giudizio espresso dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale, da un lato, non ha potuto offrire decisivi ragguagli sul ruolo eziologico degli pneumatici montati sul treno posteriore (quelli non invernali, dei quali, però, non si sono potuti conoscere le specifiche tecniche, lo stato di usura, il livello di efficienza e lo spessore del battistrada) e, dall'altro, ha confermato che «*le modalità di urto, la natura della strada, il tipo di veicolo, il sistema di controllo di stabilità del mezzo e tutte le altre circostanze valutate consentono di affermare [anche secondo il consueto canone del "più probabile che non", n.d.e.] che il ghiaccio fosse presente almeno nel punto ove vi è stata la perdita di controllo del mezzo [e] che appare ragionevole che il ghiaccio*





*fosse presente quanto meno nei punti sopra indicati ove sono stati individuati i punti di possibile perdita di aderenza» (verb. ud. 24/01/2019);*

- e) l'avverbio usato nell'espressione «*probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato*» che si legge nella citata relazione di servizio del 2/12/2013 allude solo alla possibile ragione dello sbandamento dell'automezzo (che, in ipotesi astratta, avrebbe potuto essere stato causato da un malore della conducente o dalla necessità di evitare un ostacolo sulla carreggiata), ma non mette in discussione, come si è visto, la presenza di ghiaccio sulla strada.

**3.2.** Non si condividono neppure le osservazioni critiche alla c.t.u. in ordine all'individuazione del punto d'inizio dello sbandamento della "VW Golf".

L'appellante incidentale, infatti, si è limitata a richiamare le deduzioni del proprio c.t.p. alle quali il c.t.u. aveva esaurientemente risposto affermando (così come ribadito alla citata udienza di chiarimenti del 24/01/2019) che «*riconsiderando gli elementi oggettivi a disposizione (andamento planimetrico della strada, presenza del muro in pietrame) e tenuto conto delle osservazioni dei CTP alla Bozza, [si giunge] alla conclusione [per cui] la Golf potrebbe aver seguito una traiettoria del tipo di quella rappresentata sul disegno allegato in calce alla presente relazione con il n° 2 [...]. In definitiva, la Golf deve aver perso aderenza con l'asse posteriore in corrispondenza del tratto di strada posto a 30÷35 m dallo spigolo del fabbricato, per cui si è innescata una rotazione dell'autovettura in senso antiorario attorno al proprio asse verticale, alla quale la conducente deve aver reagito controsterzando [...]. Questa metodologia è stata adottata nelle pagine precedenti giungendo alla conclusione che l'ipotesi più probabile, a parere dello scrivente, sia quella della perdita di aderenza nel tratto terminale della curva a 30÷35 m dallo spigolo dell'edificio» (pagg. 17 e 22).*

Ritiene il Collegio che il giudizio riportato nella consulenza cinematica non possa che essere condiviso, alla luce delle ragioni esaurientemente indicate nelle parti espositive della stessa (da intendersi qui integralmente richiamate), che, perdipiù, sono transitate attraverso un atto integrativo e un'udienza di chiarimenti, hanno reso adeguata risposta alle obiezioni critiche di tutti i cc.tt.pp. e appaiono immuni da vizi logici e corrette in relazione ai principi che regolano la materia.



4. Venendo ora all'appello principale, il primo motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.

4.1. Se, in effetti, la questione della colpa specifica della danneggiata in relazione alla velocità può ritenersi superata dall'intervento esplicativo del c.t.u. di cui alla nota integrativa del 9/07/2018 – posto che *«l'evento sarebbe stato evitato solo ad una velocità inferiore ai 40 km/h se la perdita di aderenza si fosse verificata nel punto in cui la curva assume il raggio minore, ipotesi che però è stata esclusa dallo scrivente per le ragioni esposte nelle pagine precedenti»* – si mantiene nondimeno intatta la questione della colpa generica, relativa, cioè, al *«mancato rispetto del limite di 50 km/h impostato dalla cartellonistica stradale»*.

Sul punto basta richiamare il contenuto della relazione peritale, per cui *«i calcoli cinematici portano a indicare la velocità di ingresso in curva dell'autovettura, considerando la presenza di ghiaccio sulla sede stradale, in 55÷60 km/h»,* sicché *«la velocità della Golf non era adeguata alle insidiose condizioni in cui la pavimentazione stradale della curva si era venuta a trovare il giorno del sinistro»* (pag. 24)

Non è vero, d'altronde, che il c.t.u. abbia mutato opinione e stimato la velocità dell'automezzo in 55-50 km/h, poiché questo dato – benché “brandito” dall'appellante a suo favore – costituisce, in tutta evidenza, un chiaro refuso della verbalizzazione dell'udienza del 24/01/2019: nulla, infatti, nel contesto di tale verbale autorizza a pensare che il c.t.u., così dicendo, avesse modificato il risultato della perizia scritta, poiché, altrimenti, se ne sarebbe dato espressamente atto nel verbale stesso; inoltre, pure il modo con cui il dato risulta scritto (*«55-50 Km/h»*), discostandosi dalla forma espressiva sintetica con cui si è soliti riportare il *range* valoriale di una data grandezza (che indica, cioè, per primo il valore più basso unito con il trattino o la barra a quello più elevato), attesta che avrebbe dovuto esserci scritto *«55-60 Km/h»*, esattamente come si legge una riga sopra in riferimento al dato alternativo della velocità, correttamente indicato in *«70/75 Km/h»*.

4.2. Dunque, risulta tecnicamente provato che l'autovettura condotta da GUGHII Violeta stesse procedendo a una velocità superiore al limite di 50 km/h ivi vigente e debitamente indicato dalla segnaletica verticale di pochi metri precedente il punto del sinistro. Si osserva inoltre che:



- a) al dato della velocità non può applicarsi la pretesa riduzione del 5% ai sensi dell'art. 345, co. 2, reg. att. c.d.s., norma che, da un lato, si applica ai soli casi in cui la velocità sia stata accertata con apparecchiature e altri mezzi elettronici di rilevamento (c.d. "autovelox"), non quando sia il frutto *a posteriori* di un accertamento peritale, e che, dall'altro, vale ai soli fini delle violazioni amministrative, non per l'accertamento della responsabilità civile;
- b) è privo d'importanza il fatto che nel sangue della vittima fossero presenti tracce di benzodiazepine, poiché, come chiaramente spiegato nella c.t.u. medico-legale, non sussiste alcun elemento per assumerne una qualche incidenza causale, dato che *«il risultato dello screening non ha alcun valore se non confermato mediante altre analisi [...] senza fare illazioni su eventuali patologie psichiatriche che richiedano l'assunzione di tali farmaci, né tanto meno se i livelli (di cui non siamo a conoscenza trattandosi di uno screening qualitativo e non quantitativo) abbiano effetti a livello del sistema nervoso centrale [poiché] nel caso in esame non si hanno dati in merito»* (pagg. 12-13).

**4.3.** È del tutto irrilevante, invece, la questione relativa al mancato montaggio dei pneumatici invernali anche nell'asse posteriore dell'automobile: la normativa stradale non impone alcun obbligo in tal senso (cfr. c.t.u. cinematica, pag. 24), né erano esigibili la conoscenza e il rispetto della direttiva ministeriale del 16/01/2013, la quale, per un verso, non si vede come potesse essere nota a un comune guidatore (tenuto a conoscere il codice della strada, ma non l'*universum ius* della circolazione e dell'infortunistica stradale), e, per altro verso, esprime una mera raccomandazione (non un obbligo giuridicamente vincolante), tant'è che non si prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza.

Pertanto, sotto questo specifico profilo, va escluso il concorso causale della danneggiata, che, in verità, il c.t.u. aveva già escluso in carenza, come si è già detto, di specifiche ed esaurienti informazioni tecniche sugli pneumatici montati nel treno posteriore – sicché l'appello principale deve essere *in parte qua* accolto.

**4.4.** Alla luce delle risultanze istruttorie e peritali, ritiene il Collegio che il grave sinistro in rassegna sia stato l'effetto congiunto della presenza di ghiaccio sul manto stradale (e, segnatamente, in corrispondenza del punto in cui è iniziato lo



sbandamento) e dell'inadeguata velocità tenuta dall'autovettura, superiore al limite dei 50 km/h ivi prescritto e segnalato.

Esclusa qualunque ipotesi di responsabilità esclusiva della guidatrice – anche in risposta alle osservazioni della SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a pag. 42 della propria memoria costitutiva – si ritiene che la misura del 50% del concorso di colpa stimata dal primo Giudice vada ridotta al 30%, in considerazione, da un lato, dell'argomentata irrilevanza della questione degli pneumatici invernali, ma, dall'altro, del fatto che, in ogni caso, l'autovettura condotta dall'appellante, anche se l'eccesso era stato contenuto, aveva osservato una velocità in ogni caso non adeguata (a prescindere dalla formale prescrizione del cartello stradale) alle effettive e insidiose condizioni in cui versava il tratto di strada interessato, tenuti presenti la prevedibilissima eventualità della formazione di ghiaccio sull'asfalto (al mattino presto di un giorno di tardo autunno, a sole non ancora sorto) e la presenza a lato della carreggiata dell'apposita segnaletica verticale di pericolo indicante "strada sdruciolevole", che imponeva per ciò solo un'andatura moderata e più accorta, anche di molto inferiore, se del caso, al limite vigente dei 50 km/h.

**5.** Il secondo motivo d'appello è infondato e va rigettato.

Tutte le voci di pregiudizio indicate dall'appellante sono state debitamente considerate dal primo Giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale e nella sua personalizzazione al 10%, che è stata operata, appunto, valutando «*l'incidenza della assoluta gravità dei postumi invalidanti permanenti*» (sentenza, pag. 28).

Si osserva inoltre che, da un lato, la c.t.u. medico-legale non ha accertato alcunché (né parte appellante ha preteso integrazioni in tal senso del quesito peritale) in ordine alla dedotta impossibilità per la danneggiata di avere rapporti sessuali, e che, dall'altro, le ricadute pregiudizievoli nella vita personale, familiare e relazionale di GUGHII Violeta, come elencate alle pagg. 27-29 dell'atto d'appello, sono (purtroppo) conseguenze in sé ordinarie riguardo a sinistri di analoga gravità e non presentano caratteristiche così anomale o del tutto peculiari da rivelare un eccezionale pregiudizio "morale" e da giustificare il massimo livello di personalizzazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 28988/19).

**6.** Il terzo motivo di gravame è inammissibile.



Il calcolo seguito nel provvedimento impugnato ai fini della liquidazione del danno permanente futuro (corrispondente alla necessità di sopportare vita natural durante le spese per l'indispensabile assistenza domiciliare) ha applicato, riguardo alla tabella di cui al r.d. n. 1403/22, il coefficiente di capitalizzazione di 17,519, relativo, ossia, all'età di 33,6 anni che la danneggiata (nata il 25/12/1985) aveva al tempo della liquidazione stessa, ossia della sentenza di primo grado; il Giudice *a quo* ha adeguatamente e condivisibilmente motivato sulla ragione dell'applicazione di tale coefficiente affermando che esso doveva essere attualizzato e, perciò, «*stimato in relazione all'attualità attesa la natura di danno che si verificherà nel futuro ovvero sia che verosimilmente maturerà a partire dalla liquidazione in poi*» (sentenza, pag. 31).

Parte appellante non ha considerato questo preciso passaggio motivazionale, non gli ha rivolto alcuna critica e, soprattutto, non ha allegato, inammissibilmente ex art. 342 c.p.c., «*compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico*» (Cass. n. 3194/19), essendosi limitata a insistere affinché fosse applicato il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età di GUGHII Violeta al momento del sinistro e mancando, perciò, di indicare l'erroneità della *ratio decidendi* seguita sullo specifico punto dal primo Giudice.

7. È invece fondato il quinto motivo d'appello, che per ragioni di comodità espositiva viene qui anteposto.

Innanzitutto, la sottrazione "officiosa", dal reddito lordo delle badanti, dell'importo di € 6.214,08 a titolo di indennità di accompagnamento, non integra affatto il lamentato vizio di ultrapetizione, bensì costituisce espressione (come afferma Cass., sez. un., n. 12567/18) di una *compensatio lucri cum damno*, che è sempre rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 20111/14 e n. 991/14).

La questione, invece, è sostanziale, poiché tale sottrazione in tanto avrebbe potuto disporsi (anche *ex officio*) in quanto l'indennità di accompagnamento fosse stata effettivamente erogata alla danneggiata; in questo senso, non sussiste prova alcuna che GUGHII Violeta abbia beneficiato di simile provvidenza o che ne abbia fatto richiesta, né alcuna delle parti aveva sollevato la questione o l'aveva in qualche modo documentata. Ne consegue che il calcolo corretto è quello per cui il reddito



lordo delle badanti di € 28.112,18 (da cui non va sottratto alcun altro importo) deve essere semplicemente moltiplicato per il coefficiente 17,519, il cui prodotto – diversamente da quello indicato da parte appellante – è pari a € 492.497,28.

Nessun rilievo critico, peraltro, è sostenibile sulla sussistenza di tale pregiudizio e sulla necessità della relativa spesa: che GUGHII Violeta abbia (e avrà sempre) bisogno di una badante è circostanza che può dirsi certamente provata per presunzioni, alla luce, in particolare, di quanto accertato dalla c.t.u. medico-legale, per cui all'appellante *«sono precluse tutt'oggi, tutte le ordinarie attività dell'esistenza, essendo la stessa dipendente in tutti gli atti quotidiani della vita»* (pag. 7).

8. Il quarto motivo d'appello è pure fondato e meritevole di accoglimento.

In effetti, l'insegnamento della Suprema Corte sui rapporti differenziali tra l'erogazione dell'I.n.a.i.l. ex art. 13 d.lgs. n. 38/00 e il danno civilistico è nel senso che *«il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato»* (Cass. n. 9112/19).

D'altronde, è proprio il dato normativo di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. cit. – ove la componente patrimoniale della rendita I.n.a.i.l. tiene in esclusiva considerazione (e non potrebbe che essere così) la retribuzione del danneggiato in relazione *«alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso»* – a confermare che qualunque altra voce di danno che non sia quello biologico e quello patrimoniale nell'accezione limitata alla perdita di capacità lavorativa specifica (gli unici valori, detto altrimenti, che possono riguardare l'I.n.a.i.l. e la sua funzione istituzionale), è per ciò stesso disomogenea e non può costituire motivo per un calcolo differenziale. Nel caso in esame, la suvvisa somma di € 492.497,28 attiene non al danno da perdita della capacità lavorativa, bensì al danno permanente futuro (corrispondente, come si è già detto, alla complessiva spesa per





l'assistenza continuativa di una badante) e nulla ha a che vedere con la rendita l.n.a.i.l.

**9.** Per quanto riguarda le argomentazioni difensive sostenute dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO a suffragio dell'assenza della propria responsabilità custodiale (comparsa, pagg. 10-15), si osserva soltanto che esse – essendo finalizzate alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, al contrario, ha accertato la sussistenza di tale responsabilità – non possono essere prese in considerazione in quanto avrebbero dovuto proporsi sotto forma d'appello incidentale, che la stessa parte appellata ha escluso essere stato avanzato (cfr. verb. ud. 20/02/2020), anche perché le conclusioni definitive insistono nella conferma della prima sentenza.

Medesimo discorso per le analoghe difese assunte dall'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 (comparsa, pagg. 9-10) a proposito della presunta responsabilità esclusiva dell'ente metropolitano: anche in questo caso avrebbe dovuto proporsi conforme appello incidentale, posto che le conclusioni rassegnate insistono per la conferma integrale della sentenza gravata.

**10.** Passando ora a considerare l'incidenza liquidatoria di tutte le precedenti considerazioni, spetta a GUGHII Violeta a titolo di danno non patrimoniale – che non è stato altrimenti contestato, se non limitatamente al preteso aumento della personalizzazione – la somma complessiva (al netto della quota di corresponsabilità del 30%) di € 412.430,28 [= (€ 1.038.973,10 x 0,70) - 353.070,89 + (54.600,00 x 0,70)], che va dapprima devalutata alla data del sinistro (2/12/2013) in € 404.740,22 e quindi implementata da tale data degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati fino ad oggi, per l'importo finale di **€ 425.235,47**, su cui gravano gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Va altresì riconosciuta all'appellante, a titolo di danno patrimoniale (sempre al netto del concorso di colpa) l'ulteriore somma di € **344.748,09** (= € 492.497,28 x 0,70), cui competono gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

La prima sentenza, infine, va confermata quanto ai risarcimenti riconosciuti al marito e ai figli della danneggiata, non oggetto di appello.



**11.** Per ciò che riguarda, infine, i restanti motivi d'appello incidentale proposti dalla SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, non si ritiene di motivare oltre riguardo all'infondatezza delle censure relative alla dinamica del sinistro, in ordine alle quali basta richiamare quanto accertato e osservato *supra*, n. 4 – tenuto comunque conto che l'appellante incidentale si è limitato sul punto a richiamare le osservazioni del proprio c.t.p., per cui si richiama altresì quando sostenuto *supra*, n. 3.2.

Né vanno spese parole sulle eccezioni relative alla carenza di legittimazione della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO e ai chiarimenti sul “dettaglio valutativo differenziale” su cui assolutamente nulla si argomenta nella comparsa costitutiva.

**11.1.** Il secondo motivo di gravame è inammissibile.

Il primo Giudice ha ampiamente ed esaurientemente motivato le ragioni di irrilevanza, ai fini della pattuita copertura assicurativa, della distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'assicurato e, aderendo agli insegnamenti di cui alla pronunce n. 21795/19 e n. 15644/17 della Suprema Corte, ha concluso nel senso che «è errato confondere la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligo di manleva dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante», sicché nel rischio garantito – secondo quanto accertato dalla Corte di Cassazione relativamente al «contenuto della polizza perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa» – doveva rientrare «anche quanto la società assicurata poteva essere tenuta a pagare all'amministrazione per tenerla indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti “da qualsiasi causa determinati” nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati» (sentenza, pagg. 37-38).

Per contro, l'appellante incidentale non ha preso in considerazione questo preciso passaggio motivazionale, per cui possono richiamarsi le argomentazioni ex art. 342 c.p.c. già spese *supra*, n. 6.

**11.2.** Anche la terza censura incidentale è infondata.

Il fatto che l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 avesse omesso di attendere correttamente ed esattamente (secondo i termini del contratto pattuito con l'ente metropolitano) al servizio di manutenzione, sgombero neve e trattamento





antighiaccio del tratto della S.P. 460 teatro dell'incidente (come indubbiamente risultante dai riscontri elencati dall'appellante incidentale), non è in alcun modo collegabile a una volontà dolosa e, soprattutto, non ne è emersa alcuna prova: infatti, da un lato, l'eventuale contegno reticente o mendace dei responsabili del servizio è evidentemente successivo alla condotta omissiva, e, dall'altro, si sarebbe dovuto rigorosamente provare che le lesioni gravissime a carico della vittima erano state oggetto di volizione da parte dei responsabili dell'impresa appaltatrice, anche solo a titolo di dolo eventuale – cosa assolutamente non emersa. D'altronde, lo sta a dimostrare l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. (usata per altro scopo dall'appellante incidentale) che, appunto, non ha ravvisato alcun delitto doloso nella vicenda *de qua*.

**11.3.** Il quarto motivo d'appello incidentale è inammissibile.

Il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza di cui alla clausola 3.1 delle Condizioni di assicurazione sulla base di due argomenti: perché non provata la dedotta sussistenza del dolo ex art. 1915, co. 1, c.c. da parte dell'assicurato e perché non dimostrato da parte dell'assicuratore «*in quale misura il ritardo nella denuncia abbia inciso sul proprio diritto a svolgere compiutamente ogni accertamento istruttorio ritenuto utile per assumere le pertinenti determinazioni*» (sentenza, pag. 39).

L'appellante incidentale non ha opposto alcuna critica in relazione a quest'ultima motivazione, avendo insistito soltanto sulla prima, sicché basta qui richiamare quanto già argomentato *supra*, n. 10.1.

**11.4.** Parimenti infondato il motivo di gravame relativo all'estensione della garanzia assicurativa alle spese legali sostenute dall'assicurata.

È evidente che l'invocata clausola n. 3.3 delle Condizioni di assicurazione trova esclusiva applicazione allorché l'assicuratrice abbia assunto la gestione della vertenza di danno, poiché solo così si giustifica il mancato accollo di spese estranee al proprio controllo gestorio. Nella fattispecie, invece, la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI non solo non ha assunto la gestione della lite, ma ha caparbiamente negato qualunque copertura indennitaria in favore dell'assicurata,



sicché, nei loro diretti rapporti processuali, non può che applicarsi la normale regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

**11.5.** È fondata, invece, la censura relativa all'estensione della garanzia ai danni patiti dal marito dell'attrice e dai suoi figli.

In effetti, la clausola n. 5.1 della Condizioni di assicurazione limita la responsabilità dell'assicuratore ai «*danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose*». Quello riconosciuto a POP Daniel Florin e ai due figli minori è il pregiudizio relativo alle infauste ricadute nelle relazioni familiari e affettive delle gravi lesioni patite da GUGHII Violeta, e non rientra, propriamente, nell'ambito delle "lesioni personali" oggetto della norma pattizia, che, invece, vanno interpretate, secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (tenuto conto che la polizza non aveva per oggetto direttamente i danni da circolazione stradale), nel senso restrittivo 'penalistico' di malattia fisica o psichica, con esclusione della sola condizione di sofferenza.

Ne consegue che la società assicurata è tenuta a restituire alla compagnia assicuratrice, come da questa espressamente richiesto (e documentato attraverso i riscontri dei bonifici bancari allegati alla nota di deposito del 29/06/2020), quanto rimborsatole a titolo manlevatorio in riferimento ai tre congiunti di GUGHII Violeta (i relativi accessori non vengono pretesi).

**12.** Per tutte le superiori osservazioni (che assorbono ogni altra censura ed escludono la necessità di procedere a ulteriore istruzione della causa) l'appello principale deve essere parzialmente accolto per l'importo complessivo di € **769.983,56** (= € 425.235,47 + € 344.748,09), oltre agli ulteriori accessori – da porsi carico della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, con conferma della sentenza di primo grado (anche in relazione alle spese di lite e di c.t.u.) laddove ha accertato la fondatezza della "filiera" manlevatoria tra la predetta convenuta e l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 e tra questa e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.

Alla soccombenza della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO segue l'obbligo di quest'ultima a rimborsare a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo (con distrazione in favore dei difensori



anticipatori) sulla base del *decisum* e, pertanto, degli importi medi, secondo il d.m. n. 55/14, per una causa di valore compreso tra € 520.000 ed € 1.000.000 (oltre agli esposti documentati ed esclusa la fase istruttoria d'appello), e che si ritiene equo compensare nella misura del 30% (pari alla percentuale del concorso di colpa) in considerazione dell'accoglimento parziale dell'impugnazione e, quindi, della reciproca soccombenza. Si condivide il giudizio espresso da primo Giudice sul preteso aumento ex art. 4, co. 2, d.m. cit.: le argomentazioni difensive relative ai congiunti di GUGHII Violeta si fondano sulle stesse considerazioni fattuali e giuridiche spese per la danneggiata principale e non legittimano, perciò, un ulteriore incremento del compenso (meno che mai per la presente fase d'appello, dato che i risarcimenti riconosciuti a POP Daniel Florin e ai figli non sono state neppure oggetto d'impugnazione).

Si ritengono meritevoli di compensazione, nella misura di un quinto, anche le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in considerazione del minimo accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, della parziale reciproca soccombenza.

Infine, l'inammissibilità e l'inconsistenza dei rilievi mossi dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nei confronti dell'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 costituiscono giusto motivo per compensare interamente tra di loro le spese del presente giudizio d'appello.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 846/19 del Tribunale di Ivrea in data 12-16/09/2019;

riduce la quota di concorso di colpa della danneggiata GUGHII Violeta nella produzione del sinistro al 30%;

condanna la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO al pagamento in favore di GUGHII Violeta della somma di € 769.983,56, oltre a interessi legali dalla presente sentenza al saldo;



dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra parte attrice e la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 70% che liquida, nella quota, in € 20.661,90, di cui € 19.462,80 per compenso ed € 1.199,10 per esposti, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;

in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a tenere indenne l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 da tutti gli effetti della condanna di cui ai due precedenti capi del presente dispositivo;

dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI nella misura di un quinto e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte i residui quattro quinti, che liquida, nella quota, in € 22.243,20 per compenso, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

conferma nel resto la sentenza appellata;

dichiara compensate le spese del presente grado d'appello tra parte appellante e la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 70% che liquida, nella quota, in € 14.128,80, di cui € 12.339,60 per compenso ed € 1.789,20 per esposti, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;

dichiara compensate le spese del presente grado d'appello tra l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI nella misura di un quinto e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte i residui quattro quinti, che liquida, nella quota, in € 14.102,40 per compenso, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO e l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 3/11/2020 da remoto mediante



dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/20, dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

**Il Consigliere est.**

Dott. *Fabrizio APRILE*

**La Presidente**

Dott.sa *Ombretta SALVETTI*

Visto l'art. 52, co. 2, d.lgs. n. 196/03, la Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.





## Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino.

### Verbale n° 46 del 16.12.2020

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 80 del 11.12.2020, avente ad oggetto: *“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive.”*

#### **Premesso che:**

La CMTO in data 11.12.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la deliberazione citata in oggetto, con allegati i seguenti documenti: nota prot. n. 93778/5.7 dell'11.12.2020, a firma del dirigente della direzione finanze e patrimonio, contenente la relazione ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194 d.lgs n. 267/2000, emerso a seguito di sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1120/2020 del 13.11.2020; avviso di parcella n. 19 del 17.11.2020 dell'avvocato Scolari Enrico per euro 8.480,03, proposta di parcella del 01.12.2020 dell'avvocato Ugo Capellaro per euro 8.478,03; sentenza n. 1120/2020 del 13.11.2020 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile.

La citata relazione a firma del dirigente della direzione finanze e patrimonio evidenzia che:

#### *<< MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:*

*La materia del contendere ha come oggetto il demanio stradale metropolitano ed in particolare il sinistro occorso.*

*Le parti attrici sono i Sig.ri Pop Daniel Florin e Gughii Violeta (proprietaria del veicolo targato DY155DK).*

*I soggetti succitati inviarono in data 20/12/2013 (n. prot. ricezione 214686) un'apposita istanza di richiesta di risarcimento danni all'Area Patrimonio e Servizi Generali della Provincia di Torino, in particolare la richiesta era inerente a danni subiti dal veicolo succitato e dalla conducente, Sig.ra Gughii Violeta, in conseguenza del fondo stradale ghiacciato sulla strada Provinciale n. 460 al Km 38+750.*

*Le parti attrici, in data 21/06/2016 fecero notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente. Il Servizio Avvocatura e l'Ufficio Assicurazioni avviarono immediatamente l'iter per*

*nominare il legale designato dal gestore sinistri della CMTO, come da contratto d'appalto di servizi, trasmettendo prontamente allo stesso il Decreto Sindacale di nomina e la Procura alle Liti debitamente firmata dalla Sindaca Metropolitana.*

#### **SINTESI**

*La Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Torino, citata in oggetto, accoglie parzialmente la richiesta di controparte riconoscendo una concorsualità di responsabilità in capo alla Città Metropolitana del 70%.*

*La Sentenza in questione è stata notificata in data 4 dicembre 2020.*

*Il dispositivo della Sentenza condanna l'Ente al pagamento della somma di € 769.983,56 a titolo di risarcimento del danno oltre le spese legali di primo grado, contestualmente, nella medesima sentenza il Giudice condanna l'Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005 (appaltatrice per lo sgombero neve e servizio antigelo della Città metropolitana), a tenere indenne l'Ente per la parte capitale. Per quanto riguarda, invece, le spese legali di primo grado le stesse sono ripartite tra l'Ente e l'appaltatore. Per l'Ente, nella misura complessiva di Euro 16.958,06 (compensi 14.190,54 + CPA 567,62 + IVA 3.246,80 + spese esenti 1.789,20+ bollo 2,00 – rit. d'Acc. 2.838,10) oltre interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria (attualmente da non riconoscere in quanto non sono ancora decorsi i termini di pagamento) e di Euro 14.102,40 oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettario spese generali, per l'appaltatore.*

*L'importo a carico della Città metropolitana è quindi complessivamente pari a 16.958,06 euro che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001), all'uopo stanziato per eventi di tale genere.>>.*

#### **Preso atto che:**

*La sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando:*

*<< La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;*

*in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 846/19 del Tribunale di Ivrea in data 12-16/09/2019;*

*riduce la quota di concorso di colpa della danneggiata GUGHII Violeta nella produzione del sinistro al 30%;*

*condanna la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO al pagamento in favore di GUGHII Violeta della somma di € 769.983,56, oltre a interessi legali dalla presente sentenza al saldo;*

*dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra parte attrice e la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 70% che liquida, nella quota, in € 20.661,90, di cui € 19.462,80 per compenso ed € 1.199,10 per esposti, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;*

*in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a tenere indenne l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 da tutti gli effetti della condanna di cui ai due precedenti capi del presente dispositivo;*

*dichiara compensate le spese. >>.*

*L'onere complessivo posto a carico della CMTO pari ad euro 16.958,06 corrisponde alle proposte di parcelle degli avvocati Ugo Capellaro di Ivrea ed Enrico Scolaro di Ivrea.*

*La citata proposta di deliberazione n. 80/2020 dispone espressamente quanto segue:*

*<< 1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente*

provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 16.958,06, come da parcelle depositate agli atti del presente provvedimento. Riferimento Sentenza:

◦ n. 1120/2020 del 13/11/2020, depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale;

2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.>>.

### Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione ( *Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).



**Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 16.958,06 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

**Vista :**

La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n° 60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO.

**Visto:**

Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

deve essere espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Tutto ciò premesso:****Il Collegio dei revisori dei conti**

- 1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 16.958,06 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 80 dell'11.12.2020, avente ad oggetto: << *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive* >>.
- 2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;
- 3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino;

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori:**

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.